

Associazione Circolo Fotografico Avis M. Giacomelli
Verbale di Assemblea Straordinaria

In data 22/10/2025, alle ore **21:35**, si è riunita in Osimo (AN) in Via Ventidia n. 3, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Circolo Fotografico Avis M. Giacomelli per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore (DLGS 117/2017);
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art.25 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione **Sauro Strappato**, che, constatato che sono presenti n. **41** soci aventi diritto al voto su n. **116** soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora **Gabbanelli Cinzia**.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Prosegue chiarendo che la modifica è fondamentale per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà definitivamente attivo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente ribadisce che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, in quanto qualifica più consona all'attività che andrà a svolgere il sodalizio così modificato.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, **all'unanimità**, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto nei termini e nelle modalità previste dalla attuale normativa.

Ai sensi dell'art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore, l'associazione è esentata dal pagamento dell'imposta di bollo e dall'imposta di registro richiesta per la registrazione del presente verbale.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore **22:20**.

Il Presidente

Sauro Strappato

Il segretario verbalizzante

Cinzia Gabbanelli

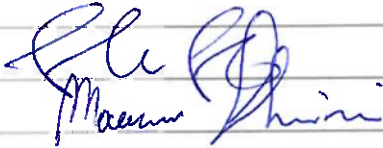
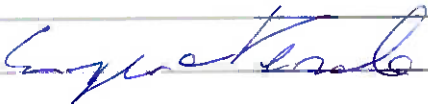
AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA	
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA	
Atto reg.to il	06 NOV. 2025 al n. 22
serie 3 per €	322,00
per il DIRETTORE TERRITORIALE	



Cognome e nome		Firma
1	Accattoli Gilberto	
2	Agostinelli Simone	
3	Aquilanti Elisabetta	
4	Baffetti Paolo	
5	Baleani Rossano	
6	Bellezze Tiziano	
7	Belli Stefano	
8	Biagioli Federico	
9	Biondini Susi	
10	Bora Cesare	
11	Bottegoni Bruno	
12	Bravi Attilio	
13	Buono Rosalia (Lia)	
14	Burattini Lorenzo	
15	Burgos Maria Alejandra	
16	Caporaletti Enrica	
17	Caporaletti Barbara	
18	Carbonari Mario	
19	Cardinetti Marco	
20	Carletti Marisa	x DELEGA
21	Carlini Franco	
22	Carlioni Andrea	
23	Carlioni Cesare	
24	Cenci Andrea	
25	Colonnini Alessia	
26	Conditi Anna	
27	Corneli Samuele	
28	De Lucia Roberto	
29	De Matteis Giovanni	
30	Facciorusso Antonella	
31	Falaschi Maria Grazia	
32	Falasconi Paolo	
33	Falcetta Alessandro	

Cognome e nome		Firma
34 Fasitta	Daniela	PER DELEGA <i>Marella Fasitta</i>
35 Fava	Francesco	
36 Ficcadenti	Sara	<i>Sara Ficcadenti</i>
37 Ficosecco	Catia	
38 Figuretti	Giovanni	X DELEGA <i>Giovanni Figuretti</i>
39 Fiordoliva	Barbara	
40 Frassinetti	Tiziana	
41 Gabbanelli	Cinzia	<i>Cinzia Gabbanelli</i>
42 Galassi	Graziano	<i>Graziano Galassi</i>
43 Gasparetti	Simonetta	
44 Gasparrini	Samuele	
45 Giannetti	Francesca	
46 Gimenez	Ramiro Yair	
47 Girotti	Fabio	
48 Giuliodori	Luciano	<i>Luciano Giuliodori</i>
49 Graciotti	Paola	
50 Grassini	Elisabetta	<i>Grassini Elisabetta</i>
51 La Manna	Salvatore	
52 Lampa	Alessandro	
53 Lucas	Alina	
54 Luconi	Davide	
55 Lupetti	Carlo	
56 Maccioni	Carlo	<i>Carlo Maccioni</i>
57 Magliani	Debora	
58 Maiolini	Miriam	
59 Manzotti	Daniele	<i>Manzotti Daniele</i>
60 Manzotti	Monica	
61 Mariani	Monia	
62 Marsili	Michela	
63 Marzocchini	Dante	X Delega <i>Lucio Marzocchini</i>
64 Massaccesi	Agnese	<i>Agnese Massaccesi</i>
65 Massimiliani	Laura Rita	<i>Laura Rita Massimiliani</i>
66 Matassoli	Valter	

Cognome e nome		Firma
67	Mazzieri Anna Maria	Mazzieri Anna Maria
68	Mengoni Marco	
69	Mezzelani Fausto	
70	Mignanelli Fabio	
71	Moglie Aldo	
72	Muti Andrea	
73	Nardi Carlo	
74	Norcini Pala Sergio	
75	Novelli Ugo	
76	Osimani Serenella	
77	Paccapelo Beatrice	
78	Pacini Alberto	
79	Pagliarecci Elisabetta	
80	Paoletti Lucia	Paoletti Lucia
81	Paolini Susy	
82	Pesaresi Riccardo	X De Ceja
83	Petraccini Emanuele	
84	Picotti Tito	
85	Pierantoni Andrea	
86	Pierantoni Manuele	
87	Piersimoni Giada	
88	Preve Pietro Alessandro	
89	Principi Mirta	
90	Provenziani Renato	
91	Quattrini Elena	
92	Quercetti Sandro	
93	Rocchetti Marco	
94	Saltamartini Lorenza	
95	Santilli Gaia	
96	Sanvenero Oskar	Oskar
97	Scarafiocca Oriella	
98	Sebastianelli Michele	
99	Serpentini Gaia	

Cognome e nome		Firma
100	Sgura Simone	
101	Signani Andrea	
102	Silvestrini Alessandro	
103	Silvestrini Claudio	
104	Silvestrini Maurizio	
105	Stoica Larisa Emanuela	
106	Stopponi Stefania	
107	Strappato Sauro	
108	Stringini Claudio	No 
109	Tarabelli Graziano	
110	Tiriduzzi Mauro	
111	Torcoletti Tiziana	
112	Verolo Eugenio	
113	Virgini Shyam	
114	Virgini Simone	
115	Zamporlini Luciano	
116	Zeppa Riccardo	

STATUTO – Circolo Fotografico Avis Mario Giacomelli BFI APS

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel rispetto del numero minimo (sette) dei soci previsto dalla legge, con sede in Osimo, in Via Matteotti 56, quale Ente del terzo settore, un'associazione non riconosciuta denominata "Circolo Fotografico Avis Mario Giacomelli BFI-APS", in breve adoperando la sigla CFAMG-APS, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (associazione di promozione sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima una volta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In ugual modo l'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Circolo Fotografico Avis Mario Giacomelli **BFI APS**", più avanti chiamata per brevità Associazione, **apartitica e apolitica**, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. k) organizzazione e gestione attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In particolare, persegue le seguenti finalità:

- Si rivolge a cultori e appassionati dell'arte fotografica per svilupparne la conoscenza tanto dal punto di vista tecnico che nel senso propriamente artistico-espressivo;
- Cura l'archivio fotografico per la tutela del patrimonio storico-culturale del territorio.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- per la lettera f:
 - o Promuove la raccolta e la conservazione delle immagini della Città di Osimo e della Regione Marche, nonché dei soci o di donazioni ricevute da singoli cittadini e fotografi illustri, ai fini di memoria storico-culturale per la tutela del patrimonio storico fotografico.
- per la lettera i:
 - raduna periodicamente i propri Soci per promuovere, mediante dibattiti, anche con altri simpatizzanti, lo studio e l'approfondimento delle moderne tecniche di ripresa, fotoritocco, stampa, montaggio e sonorizzazione di immagini, nonché la produzione di audiovisivi e l'analisi critica ed estetica della fotografia;
 - mette a disposizione degli associati la Sede sociale, i mezzi tecnici, la biblioteca e l'archivio fotografico così come disponibili all'Associazione;
 - realizza esposizioni e proiezioni, sia personali sia collettive, di soci e simpatizzanti, corsi fotografici o altri eventi finalizzati al miglior raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - organizza iniziative, manifestazioni e rassegne quali ad esempio: proiezioni, mostre, concorsi, dibattiti miranti esclusivamente alla migliore conoscenza ed al progresso della fotografia;
 - propone corsi didattici a singoli o gruppi, anche in collaborazione con Enti che sviluppino attività culturali;
 - si propone di collaborare con altre Associazioni Culturali del territorio, nonché con gli Enti Pubblici, per incrementare lo sviluppo culturale in generale e in particolare nel proprio ambito fotografico anche tramite manifestazioni e iniziative dedicate, inoltre si propone di collaborare con altre associazioni fotografiche sia nazionali ed estere che abbiano le stesse finalità istituzionali;
 - promuove ed organizza iniziative ed attività socio-ricreative e del tempo libero con la possibilità di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della Sede sociale e in

strutture esterne dove insistono attività occasionali con finalità istituzionali;

- Cura la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli, cataloghi inerenti l'attività fotografica anche ricevendo contributi economici sia pubblici che privati.

per la lettera k:

- promuove e organizza gite, viaggi e visite guidate che siano inerenti allo scopo associativo e comunque nel rispetto e nella valorizzazione dell'aspetto culturale delle stesse.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Soci

Art. 8. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti di Terzo settore o comunque enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'LS' and the second is a cursive signature.

associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri. Nel caso di associati minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali vengono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo, entro il mese di ottobre. In caso di mancata decisione entro tale termine, la quota sociale rimane invariata per l'anno immediatamente successivo.

Lo status di associato è a tempo indeterminato, fatti i salvi i casi previsti dall'art. 12 del presente statuto.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 9. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.



Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 12. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che sono compiuti nei confronti dei soci, dell'associazione e/o lesivi della dignità dell'associazione stessa; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 13. Sono volontari sono persone che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 14. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 15. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove nominati.

L'Assemblea

Art. 17.

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Alle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è un organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto, se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare solo un socio.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

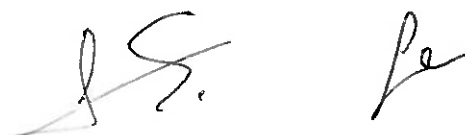
- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno due ore dopo alla prima.

Art. 18. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, ovvero a mezzo sms, pec, o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'S' with a long horizontal stroke extending to the left. The second signature is a cursive 'P' followed by a dot.

dell'Assemblea.

Art. 19.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale Regolamento dei Lavori Assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 12;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il



numero degli associati presenti, in proprio o in delega e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto dell'associazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione, scissione o devoluzione del patrimonio dell'associazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

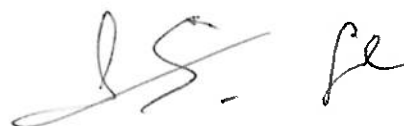
Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel



Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

In caso di parità dei voti, quello del Presidente o, in sua vece, quello del Vicepresidente è preponderante. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza del Presidente o del Vicepresidente.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge a maggioranza tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente che sostituisce il Presidente qualora questi sia assente o impedito per giustificato motivo. In questo caso il Vicepresidente ha gli stessi poteri del Presidente, previa sua specifica procura. La figura del Vicepresidente può essere anche assunta dal Segretario, se il Consiglio Direttivo optasse in tal senso;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- può disporre di appositi Gruppi di Lavoro e Commissioni che seguiranno l'attività su specifiche tematiche o progetti speciali. Ratifica la creazione di Gruppi di Lavoro, li sospende e li scioglie secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Associazione;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'LS' and the other 'fe'.

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione.
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo e il Revisore dei conti laddove eletti). Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle

direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti previsti per

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo laddove eletto, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

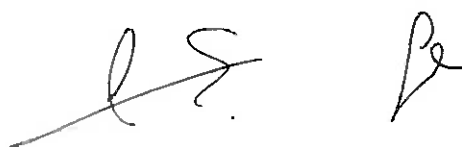
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'ES' and the second is a stylized 'B'.

organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

